



# COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE NR. 14 del 07-03-2015

**OGGETTO: Approvazione "Regolamento del fondo per la progettazione e l'innovazione" di cui all'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163."**

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 190 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 05-05-2015

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al 20-05-2015

### IL MESSO

Altresì, contestualmente alla pubblicazione, viene trasmessa copia del presente verbale:

per elenco ai Capigruppo Consiliari.

### CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta **ESECUTIVA** dopo 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Scarangella Luca

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di marzo alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Ramina Massimo	Sindaco	Presente
Gottardo Vincenzo	Assessore	Presente
Artuso Roberta	Assessore	Presente
Totale:		Presenti: 3 Assenti: 0

Assiste alla seduta il Dott. Scarangella Luca, Segretario Comunale.

Il Sig. Ramina Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Ramina Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Scarangella Luca

# LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che testualmente recita:

**«Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.**

1. *Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:*

a) *dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

b) *dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

c) *dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;*

.....omissis.....

4. *I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.*

5. *Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.*

.....omissis.....»

Considerato che i commi 5 e 6 dell'art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali testualmente disponevano:

**[«Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione.**

.....omissis.....

5. *(Comma così modificato dall'art. 1, c. 10-quater a), del D.L. 23.10.2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le corresponsioni dell'incentivo è disposta dal dirigente proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;*

*limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.*

*6. (Comma così modificato dall'art. 3, c. 1.n, del D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.*

*.....omissis.....»;*

Rilevato che, per quanto disposto dai suddetti (ora abrogati) commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla prevista liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente dell'ente che partecipa al processo di redazione dello studio di fattibilità, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di interesse di questa amministrazione, nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione, questa amministrazione aveva provveduto a disporre le norme regolamentari per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna nell'ambito del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica – norme d'accesso" (d'ora in poi solo Regolamento degli uffici e dei servizi) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.04.2008 e successive modifiche e integrazioni, dall'art. 74 all'art. 87;

Dato atto, inoltre, che con l'art. 13-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state approvate le nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio "fondo per la progettazione interna" e, in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all'art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove norme statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni appaltanti l'onere dell'adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente definito "*fondo per la progettazione e l'innovazione*".

Posto che i commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedono testualmente che:

**«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.**

*.....omissis.....*

*7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*7-bis. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e*

*l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.*

*7-ter. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*7-quater. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.*

*7-quinquies. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.*

*.....omissis.....»;*

Visto lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, denominato "Regolamento del fondo per la progettazione e l'innovazione" di cui all'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale (da doversi approvare con la presente deliberazione) e con il quale si definiscono, previa definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa, le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,

di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Rilevato, in particolare, che le maggiori novità rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari in detta materia riguardano i seguenti aspetti:

- a) le risorse finanziarie del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*” destinate al riparto e alla liquidazione a favore del personale dipendente avente titolo degli “incentivi di progettazione interna” è stabilito nella misura dell'80% delle risorse stesse;
- b) la restante quota del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*” nella misura del 20% delle risorse finanziarie ivi incluse deve essere riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- c) il regolamento deve definire i criteri di riparto delle risorse del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*” destinate a “incentivo di progettazione interna” tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere dal personale dipendente, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dai soggetti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, della complessità delle opere, escludendo dall'incentivo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- d) il regolamento deve stabilire, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, comunque, secondo le autonome scelte operate in tal senso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006), depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' “incentivo di progettazione interna” l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori (non devono essere computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle “varianti in corso d'opera” ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006: è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali, poiché in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi);
- e) gli “incentivi di progettazione interna” complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- f) gli “incentivi di progettazione interna” non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è **priva** di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio “apicale” in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., si stabilisce che gli “incentivi di progettazione interna” previsti dal presente regolamento **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 139 del 13/12/2014 ha espresso alla delegazione trattante gli indirizzi per la regolamentazione della materia;

Visti gli esiti della contrattazione svoltasi in data 21/02/2015 tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali, come da verbale in pari data agli atti;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sui criteri per l'approvazione del Regolamento del Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.lvo 163/2006 espresso in data 4/03/2015 e agli atti con ns prot. n. 1352 del 5.03.2015;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.lvo 267/2000;

Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita:

*«È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»;*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente «Regolamento comunale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo **«"Regolamento del fondo per la progettazione e l'innovazione" di cui all'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163»**, che si compone di n. 8 articoli e che, allegato A forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatici dell'ente;
3. di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. con l'entrata in vigore del suddetto regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli dal n. 74 al n. 87 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con DGC n. 41/2008 e succ. modif. e integrazioni nonché ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;
5. di stabilire che i criteri di riparto e di liquidazione degli «incentivi di progettazione interna» al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di

lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90);

6. di stabilire, inoltre, che gli “incentivi di progettazione interna” relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del suindicato previgente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica – norme d'accesso” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.04.2008 e ss.mm.ii, a cui si rimanda.
7. di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*” in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 93, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

---

## PARERI

Si esprime il parere in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio  
F.to Stella Carla Patrizia

Si esprime il parere in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Stella Carla Patrizia

---